

Il 29 aprile 2022, il tribunale di prima istanza si pronunciava, imponendo a Jan Fabre una sospensione condizionale della pena di 18 mesi.

In totale, nel processo le parti civili erano undici, mentre la parte lesa una sola (un querelante che aveva deciso di non costituirsi parte civile).

Il tribunale non ha condannato Jan Fabre relativamente ai fatti riguardanti sei delle suddette parti civili.

Fabre ha subito una condanna per violazioni della legge sul benessere dei lavoratori in relazione a sei ex performer di Troubleyn (cinque civili e una parte lesa), per i fatti seguenti:

- ✓ Un “bacio alla francese” scambiato con una ex performer durante un servizio fotografico. La sentenza ha stabilito che, oltre a una violazione della legge sul benessere sul lavoro, il fatto costituisce anche reato di “attentato al pudore”. Fabre ha sempre sostenuto che il bacio fosse stato dato di comune accordo, ma i giudici hanno stabilito diversamente.
- ✓ Nel caso di due ex performer, un’indicazione fornita dall’artista durante una prova che, secondo i giudici, era sessualmente trasgressiva. La direttiva, data a un performer, consisteva nel fatto che egli dovesse essere in grado di descrivere le vagine delle colleghe performer nella “scena di Tantalò” del Monte Olimpo. In questa scena le interpreti femminili tentavano l’interprete maschile con la loro vagina, obiettivo per lui irraggiungibile (la scena era basata sul mito di Tantalò, dove per quest’ultimo è impossibile bere l’acqua ai suoi piedi o mangiare il frutto che vede sopra la sua testa essendo legato a un albero).
- ✓ L’attribuzione di un soprannome (“cioccolato brasiliano”) e i commenti a una ex performer dicendole che ballava come “un pollo senza testa” o non aveva cervello. Fabre e gli altri performer presenti spiegarono che venivano dati soprannomi a tutti gli artisti, sia uomini che donne, che si trattava di un’abitudine innocua e che, come segno di gentilezza o spirito, i soprannomi si basavano spesso sul paese di origine (“signora francese”, “giraffa tedesca”, ecc.); inoltre, i commenti erano talvolta espressi in maniera diretta, per stimolare la concentrazione del performer e la sua riflessione (ad es. “pollo senza testa” è un’espressione fiamminga per esprimere la mancanza di concentrazione). I giudici hanno ignorato queste tesi, stabilendo che tali commenti erano insultanti e degradanti, benché non fossero intesi come tali.
- ✓ Una posa suggerita da Fabre durante un servizio fotografico professionale. Il servizio fotografico si ispirava a svariate opere di grandi maestri (Rubens e altri). Diversi performer maschili e femminili venivano fotografati nudi, in presenza di fotografi professionisti e altri assistenti, e gli veniva richiesto di assumere diverse pose. Jan Fabre è stato condannato a seguito di un’istruzione che avrebbe fornito a una ex performer, ovvero quella di girarsi, allargare le gambe e far sbucare la testa nel mezzo. I giudici hanno stabilito che nessuna prova potesse giustificare il valore artistico di questa posa, e ancor meno che fosse ispirata all’opera di Rubens. I giudici dunque hanno stabilito che la posa poteva essere percepita come umiliante e che Fabre avrebbe dovuto esserne consapevole.

- ✓ Un tentativo di approccio con una ex performer nel corso di un servizio fotografico tenutosi nell'appartamento di Fabre. Il giudice ha stabilito che Fabre toccò il seno della ex performer e cercò di baciarla e che l'atto fu inappropriato, benché, per la stessa ammissione della stessa, Fabre si fermò immediatamente quando lei gli chiese di farlo. La ex performer ha unicamente riportato la sua dichiarazione per iscritto in una lettera e non è mai stata interrogata durante l'inchiesta; Fabre ha inoltre sempre negato fermamente i fatti, ma i giudici hanno ritenuto attendibile la dichiarazione scritta.

Benché la condanna sia deludente in quanto Fabre aveva richiesto l'assoluzione totale, è importante sottolineare che la sentenza è stata espressa come sospensione condizionale, ovvero il tribunale ha stabilito che non vi è necessità di scontare alcuna punizione effettiva.

Ancora più importante, **risulta chiaro dalla sentenza che l'immagine che è stata dipinta di Jan Fabre come direttore/coreografo, negativa e caricaturale, non è corretta. La sentenza dichiara esplicitamente che Jan Fabre non è sotto processo per il suo carattere o il suo stile di direzione generale e confuta l'ipotesi di un ambiente di lavoro negativo. Tutte le accuse oltraggiose, tra cui la presenza di un "ambiente di lavoro tossico", un "abuso sistematico del potere" e la grottesca accusa in stile slogan di "no sex no solo" sono state confutate dalla sentenza.**

La sentenza fa inoltre riferimento alle 169 testimonianze positive fornite al tribunale.

Sebbene la sentenza riconduca almeno il caso a proporzioni più realistiche, resta preoccupante che i magistrati interferiscano esprimendo un giudizio su ciò che ha merito artistico e ciò che non l'ha, con conseguenze dirette sulla decisione dell'esistenza o meno di una condotta criminale.

Avvocato Eline Tritsmans

Contatti

Avvocato Eline Tritsmans

+32/9/269 92 29